



CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n. 38 del 07/04/2023

OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - DISPOSIZIONI PER LA VENDITA DI FAVE E LORO DERIVATI

IL SINDACO

Dato atto che per “*favismo*” si intende, in medicina, una sindrome acuta che provoca la dissoluzione dei globuli rossi, accompagnata da presenza di emoglobina nelle urine (emoglobinuria), che si manifesta inizialmente con malessere seguito da febbre, pallore e ittero, dovuta a ingestione di alcuni alimenti, come le fave, i piselli, i fagiolini e la verbena, o ad aspirazione del loro polline nonché all’assunzione di alcuni farmaci e sostanze particolari, ma connessa con una congenita carenza ereditaria, nei globuli rossi, di un particolare enzima, che opera nel metabolismo dei glicidi;

Considerato che nei soggetti affetti da “*favismo*” si registra un deficit di un enzima implicato nella via biogenetica dei pentoso-fosfati, la glicosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD o G6PDH), il cui deficit comporta gravi carenze a livello degli eritrociti (globuli rossi), poiché il G6PD risulta essenziale per il corretto funzionamento e la sopravvivenza degli stessi e che l’assunzione di tali alimenti ed alcune sostanze e farmaci particolari potrebbe inibire l’enzima G6PD, determinando conseguenze gravissime per l’organismo, tra tutte l’emolisi acuta con ittero;

Ritenuta pertanto la necessità, opportunità ed urgenza di assumere provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

Visto l’articolo 50, comma 5, 1° periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, norma che conferisce al sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale,

ORDINA

per quanto in premessa evidenziato, la vendita di fave fresche e loro derivati, ove venga effettuata nel perimetro comunale, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all’ingrosso, nelle aree pubbliche autorizzate è consentita purché le stesse siano confezionate in sacchetti sigillati e dando una corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli recanti la seguente dicitura:” **AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO. IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO IN VENDITA ED ESPOSTE FAVE FRESCHE**”;

che per le attività commerciali ubicate in immobili, tale cartello deve essere posto in vista, sia agli ingressi per il pubblico sia nel settore di somministrazione e vendita. Per i ristoranti e simili, tale

cartello deve essere posto bene in vista agli ingressi per il pubblico mentre per le attività commerciali ubicate su aree pubbliche e private, tale cartello deve essere posto bene in vista sul punto vendita;

la presente Ordinanza sostituisce ed annulla ogni precedente provvedimento emesso in materia ed è immediatamente esecutiva;

AVVERTE

che l'inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza, ai trasgressori sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., oltre al deferimento del trasgressore, all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DEMANDA

- 1) al servizio comunale competente *ratione materiae* il compito di rendere noto il presente provvedimento mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line;
- 2) al servizio comunale "Ambiente" di rendere pubblica la presente ordinanza con manifesti da affiggere negli spazi a ciò destinati nel territorio comunale;
- 3) al medesimo servizio comunale il compito di trasmettere una copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale e al Servizio SISP della ASL ROMA 6, affinché curino che esso venga osservato.

COMUNICA

- 1) che il responsabile del procedimento amministrativo da cui è scaturito il presente atto è il Dirigente dell'Area I, Dott. Claudio Fortini;
- 2) che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241, chiunque sia interessato può prendere visione, direttamente o mediante altro soggetto formalmente delegato, degli atti relativi alla presente ordinanza presso l'AREA I - Servizio TRIBUTI e AMBIENTE, del Comune di Ariccia, nell'orario di apertura al pubblico.

INFORMA

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Staccoli Gianluca / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente